



Al Comune di Porretta Terme
Sportello Unico per le Imprese
Piazza Libertà, 13
40046 Porretta Terme (Bo)

FAX: 0534/24440

Oggetto: comunicazione di vendita di fine stagione.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a

_____ via _____ n. _____

in qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio sito in Porretta Terme

via/piazza _____ n. _____

COMUNICA

ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 31.3.1998 n. 114, che effettuerà un vendita di fine stagione.

A tale scopo dichiara che:¹

la vendita riguarderà tutti i prodotti commercializzati nell'esercizio;

la vendita riguarderà i seguenti prodotti:² _____

_____;

la vendita avrà luogo dal _____ al _____;

data _____

IL DICHIARANTE

¹ Barrare la casella corrispondente.

² Indicare i prodotti oggetto della vendita.

AVVERTENZE

Definizione

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

- 1) Le vendite di fine stagione possono essere effettuate in due periodi dell'anno: dal primo sabato di gennaio al primo sabato di marzo e dal primo sabato di luglio al primo sabato di settembre.
- 2)- La comunicazione deve essere inviata al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione.
- 3)- La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.
- 4)- E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
- 5)- E' fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che, eventualmente, siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
- 6)- E' obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
- 7)- Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
- 8)- Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
- 9)- E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
- 10)- L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.
- 11)- Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.